

**Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-001696/2019
alla Commissione**

Articolo 130 del regolamento

Angelo Ciocca (ENF)

Oggetto: Armonizzazione fiscale delle prestazioni artistiche svolte in paesi europei

I compensi corrisposti per prestazioni svolte in Italia da artisti non residenti sono soggetti a una ritenuta a titolo d'imposta del 30% (art. 25 DPR 600 del 29.9.1973).

Convenzioni bilaterali tra Italia e paesi come Francia e Germania, prevedono che formazioni artistiche, legalmente costituite nei paesi di appartenenza e finanziate da enti pubblici, possano evitare la tassazione a titolo d'imposta in questi paesi, su presentazione di apposita documentazione.

Per contro, le convenzioni bilaterali vigenti con altri paesi, quali Austria, Belgio, Portogallo e Spagna, non prevedono alcuna deroga.

È dunque auspicabile un'armonizzazione tra tutti i paesi, al fine di garantire a livello europeo pari possibilità di circuitazione internazionale, tale da evitare la doppia imposizione fiscale.

Considerando che i settori creativi e culturali in Europa generano 8,4 milioni di posti di lavoro con un giro d'affari di 25 miliardi di euro, solo per quanto riguarda il settore musicale, quali azioni intende intraprendere la Commissione al fine di evitare una tassazione che deprime questo settore, anziché fungere da leva virtuosa?